

COMUNE DI S. ALESSIO IN ASPROMONTE

STATUTO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 maggio 1991, n. 37 integrata con atti 29 settembre 1991, n. 63, 4 ottobre 1991, n. 64, 12 ottobre 1991, n. 67, 16 novembre 1997, n. 28, integrata con atto 20 dicembre 1997, n. 32).

CAPO I Principi fondamentali

Art. 1

1. Il Comune è un ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo .
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede di decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 2

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti dalle mappe catastali n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - confinanti a Nord con il Comune di Laganadi, ad Est con il Comune di S. Stefano in Aspromonte, a Sud con il Comune di Reggio Calabria e a Ovest con il Comune di Laganadi.
2. L'emblema destinato ad essere accolto nel sigillo e nel gonfalone del Comune è costituito da uno scudetto, posto in campo rosso purpureo, circondato da due rami di alloro tra loro legati da una fascia dal tricolore repubblicano, annodata a fiocco alla base dello scudetto stesso, avente i due vertici superiori ad angolo retto e quelli inferiori curvilinei con al centro un'appendice inferiore, raffigurante il profilo di due monti di altezza diseguale, dei quali quello inferiore, che rappresenta il monte Lirido, appare anteposto al secondo, che rappresenta il monte Basilicò, e reca sul fianco la traccia di una strada con andamento curvilineo, a metà della quale si diparte verso l'alto un ramo di ulivo suddividentesi in quattro piccoli rami portanti un numero variabile di foglie, nonché risulta solcato sul medesimo fianco dal letto di un corso d'acqua che rappresenta il torrente Gallico.

Art. 3

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati dalle leggi speciali.

Art. 4

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento delle attività sociali dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Riconosce le funzioni ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

CAPO II

Funzioni, compiti e programmazione

Art. 5

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale in relazione alle caratteristiche socio-economiche della Comunità;
 - g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale; organizza altresì corsi di formazione per insegnanti di sostegno nella scuola pubblica;
 - h) altri servizi urbani attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 6

1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, promuove lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia, in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzioni; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 7

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse vengono affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 8

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO III

Forme di partecipazione popolare

Art. 9

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Promuove ogni indagine conoscitiva ed incontri sui principali problemi della comunità e ne sollecita in tal senso la diretta partecipazione dei cittadini per meglio operare nell'interesse della collettività.

Art. 10

1. Il Comune, ai fini della gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli dell'istituzione comunale.
3. La gestione può, altresì, avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designati dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.
4. In caso di costituzione di apposita <<Istituzione per i servizi sociali>> la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di amministrazione, Presidente e direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spetta al Sindaco.
5. Lo Statuto e il regolamento delle istituzioni determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.

Art. 11

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti, assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Art. 12

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati, nelle forme previste del regolamento per il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. L'informazione deve essere garantita in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

Art. 13

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per le elezioni della Camera dei Deputati, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro esame nelle forme stabilite dal regolamento per la disciplina di accesso agli atti amministrativi.

Art. 14 Abrogato

Art. 15

1. E' previsto il referendum consultivo su richiesta del 30% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.
2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alla leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.
3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 10 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro 10 giorni successivi.
5. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.
6. Il Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla data di ammissibilità e regolarità, delibera l'indizione del referendum, fissando altresì il giorno e il luogo del suo svolgimento.
7. Il referendum, qualora nulla osti, deve essere indetto entro 120 giorni dalla adozione della delibera di indizione.
8. Per le procedure di voto si seguono quelle definite dalle leggi della Repubblica.
9. All'onere finanziario per le spese comportato dal referendum, l'amministrazione dovrà far fronte con le proprie entrate tributarie.

Art. 16

Il Difensore civico

1. Il Comune istituisce la figura del Difensore civico al fine della garanzia e dell'imparzialità del buon andamento dell'amministrazione stessa.
2. Compito del <<Difensore civico>> è quello di segnalare al Sindaco, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciuti, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Tali <<segnalazioni>> può effettuare anche di propria iniziativa.

4. Il <<Difensore civico>> - qualora lo ritenga necessario può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune.
5. Spettano al Difensore civico tutte le altre competenze attribuitegli o dalla legge o dai regolamenti comunali.

Art. 17

1. Il Difensore civico è eletto con voto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi del Consiglio comunale, in seduta di prima convocazione, ed a maggioranza assoluta in seduta di seconda convocazione, tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 40 anni e non superato i 70 anni. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento.
2. Egli resta in carica 4 anni e comunque non oltre la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, può essere revocato e può essere rieletto nelle stesse forme non più di una volta.
3. Il Difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio comunale - prima di assumere l'incarico - secondo la formula dell'art.11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il Difensore civico riceverà una retribuzione annuale deliberata dal Consiglio comunale in relazione al proprio carico di lavoro.
5. Al Difensore civico spetta, di diritto, di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio e di averne fotocopia.
6. Il Difensore civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni della Giunta e del Consiglio senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo.
7. Il Difensore civico, dopo l'elezione, entro 30 giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio comunale, altresì, una relazione annuale entro il 10 ottobre, ove illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.
8. Qualora il Difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle funzioni e dei poteri, il Difensore civico dimesso resta in carica per il principio della prorogatio confermando tutti i poteri.
9. Le forme ed il procedimento di adozione dei singoli atti e dell'azione del Difensore civico sono disciplinati dal regolamento adottato dal Consiglio Comunale, con voto a maggioranza assoluta, preventivamente all'elezione del medesimo Difensore civico.

Art. 18 Abrogato

CAPO IV Forme di accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi

Art. 19

1. Tutti i cittadini - sia singoli che associati - hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni dell'apposito regolamento.
2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi - conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.

3. Il Comune garantisce - mediante il regolamento - ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
4. Il Comune esemplifica la modulistica e riduce la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni delle leggi sullo snellimento dell'attività amministrativa.
5. Apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art. 20

Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto d'informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.
2. Abrogato
3. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione.

CAPO V

Le attribuzioni degli organi

Art. 21

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, ufficiale sanitario.

Art. 22

Il Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Il Sindaco è *di diritto* il Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 23 Abrogato

Art. 24 Abrogato

Art. 25

La responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Abrogato

Art. 26

I diritti e i poteri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 27

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge e nelle materie previste dal presente Statuto. L'attività è disciplinata dal regolamento.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

6. Abrogato

7. Abrogato

8. Abrogato

9. Abrogato

Art. 28

Le commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Comunque si debbono costituire Commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi; per il bilancio e lo sviluppo economico; per l'urbanistica e l'assetto del territorio; per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero, per il servizio di polizia amministrativa.

3. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 29

La composizione della Giunta

1. Abrogato

2. Possono essere nominati alla carica di Assessore anche i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le leggi vigenti.

Art. 30

L'elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta comunale rispettivamente sono eletti e nominati nei modi e termini di cui alla legge vigente.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Abrogato
6. Abrogato
7. Abrogato
8. Abrogato
9. Abrogato
10. Abrogato

Art. 31

Le competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale o funzionari dirigenti e direttivi ovvero apicali.
2. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno, a settembre, al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.

Art. 32

Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca il Consiglio e convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
4. Abrogato
5. Abrogato
6. Abrogato
7. Abrogato

Art. 33Le attribuzioni del Sindaco nei servizi
di competenza Statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri dello Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente rivolta a persone determinate e queste non ottemperino l'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Il sostituto del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Il Sindaco può delegare uno degli Assessori a sostituirlo nelle attribuzioni di sua specifica competenza; può altresì delegare altri Assessori per quanto concerne i servizi dello Stato Civile, dell'Anagrafe, della leva militare e di statistica.
6. Abrogato
7. Abrogato
8. Abrogato
9. Abrogato

Art. 34

La mozione di sfiducia, la revoca,
la sostituzione dei componenti della Giunta.

1. Con le forme previste dalla legge per il Sindaco e per l'intera Giunta, può essere votata la sfiducia verso un singolo assessore. Se la mozione viene approvata, il Sindaco nella stessa seduta deve nominare un nuovo assessore; prima ancora della discussione della mozione può revocarlo, nel qual caso la discussione non avrà luogo.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Abrogato
6. Abrogato
7. Abrogato
8. Abrogato

CAPO VI

Art. 35

La revisione contabile ed economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri e con votazione palese un revisore dei conti scelto tra:
 - a) gli iscritti nel Registro dei revisori contabili;
 - b) gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti all'Albo dei ragionieri.
2. Per cause di incompatibilità devono intendersi tutte quelle ragioni che determinano l'impossibilità di essere nominato in un ufficio e/o di continuare ad essere titolare per la particolare situazione soggettiva o oggettiva in cui l'interessato può venire a trovarsi nei confronti dell'Ente e pertanto, per ciò che riguarda la scelta dei revisori, possono essere applicabili le cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile, oltre, ovviamente, alle norme deontologiche stabilite in materia dal rispettivo Albo o Registro di appartenenza del revisore.
3. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. E' compito del Sindaco convocare il Revisore alle sedute del Consiglio e di Giunta ogni qualvolta ne sia richiesta la sua presenza.

5. Il Revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo e svolge indagini preliminari per identificare le procedure che sono a monte dei fatti amministrativi ed identifica e valuta le tecniche di controllo previste da tali procedure. Il procedimento e gli effetti delle valutazioni sono previsti dal regolamento di contabilità. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Ente consiste, altresì, nell'accertare l'esecuzione degli adempimenti previsti dalle norme tributarie ed in particolare l'esistenza, sul piano fiscale, dei presupposti oggettivi di imponibilità in capo all'Ente, nonché degli adempimenti verso gli istituti previdenziali ed assicurativi.

6. Il Revisore non è tenuto ad attestare, solamente, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili. E' richiesta, invece, l'attestazione che il rendiconto evidenzia il risultato della gestione. Il giudizio professionale del Revisore di conseguenza, dovrà concludere circa la capacità del rendiconto di informare i destinatari, riflettendo correttamente i dati generali della gestione.

La relazione al conto consuntivo presenta anche eventuali proposte per migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione, indicando le aree interessate, i tempi e le modalità di attuazione delle proposte stesse.

CAPO VII

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 36

L'organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da apposito regolamento adottato in conformità ai criteri dettati dagli organi competenti, secondo principi di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità.

2. Per la copertura dei posti dei responsabili degli uffici e dei servizi di qualifica apicale, possono essere stipulati contratti di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta Comunale, di diritto privato con soggetti appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni o con soggetti esercenti le libere professioni.

Art. 37

Il Segretario comunale

1. Abrogato

2. Il Comune può consorzarsi con altro Comune, utilizzando la figura del Segretario a giorni alterni.

3. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui al precedente articolo ed al precedente comma, sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale, ne coordina l'attività e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ai fini della verbalizzazione, e nel caso manchino o siano assenti i responsabili dei servizi, esprime, il parere di loro competenza entro i limiti delle sue capacità e conoscenze professionali.

Art. 38 Abrogato

Art. 39

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di società di capitali, a mezzo di istituzioni.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art. 40

L'istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una apposita istituzione.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.
5. Il Direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente.
6. Abrogato
7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti delle istituzioni è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.
8. Abrogato
9. Il Consiglio di amministrazione, composto da 7 membri, su proposta del Sindaco, è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza di voti - nel rispetto proporzionale della minoranza - dura in carica tre anni. Dal seno del Consiglio di amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dalla avvenuta elezione da parte del Consiglio.
10. Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
11. I membri del Consiglio di amministrazione non possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.
12. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
13. La revoca dei membri del Consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.
14. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenuta o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.
15. Dopo la scadenza del triennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.
16. I compensi dei Consiglieri di amministrazione sono uguali a quelli del Consiglio comunale, quelli del Presidente uguali a quelli del Sindaco.

Art. 41

Il funzionamento delle istituzioni per i servizi sociali

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
 - a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b) approva uno schema di regolamento di contabilità;
 - c) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione:

- d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi
2. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
 - a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quanto non riferibile all'istituzione stessa;
 - b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del Funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario;
 - c) verificare in Giunta prima ed in Consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lettera b) precedente;
 - d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale
4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, devono informare la propria attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il Revisore dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Art. 42

Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
 - a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
 - b) i consorzi apposti tra il Comune e la Provincia o tra Enti Locali diversi;
 - c) gli accordi di programma;
 - d) l'unione di Comuni.
3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale.

CAPO VIII

Forme della collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 43

I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Provincie, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani a programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione di attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto agli articoli 42 e 45.

Art. 44

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento

Art. 45

La collaborazione tra il Comune e la Provincia
per le attività dei circondari provinciali

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli Uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

CAPO IX **Disposizioni finali**

Art. 46

Le norme delle finanze e della contabilità

1. Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

Art. 47

Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge nonché dalle apposite disposizioni regionali.

Art. 48

La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1° si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è inviato nei termini di legge al Co.Re.Co. per il controllo di legittimità. Lo Statuto restituito dopo l'approvazione del Co.Re.Co. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

3. Esso è, altresì, affisso all'Albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.
- 4.

Art. 49
Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non è previsto dallo Statuto o per problemi interpretativi che non si risolvono nell'ambito dello Statuto, si rinvia alle leggi statali di principio alle quali si può fare ricorso.